

TI_GERICHTE 60.2023.33 vom 29. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2023.33

FR: TI_GERICHTE 60.2023.33 du 29 février 2024

IT: TI_GERICHTE 60.2023.33 del 29 febbraio 2024

Regeste

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. amministrazione infedele. costituzione di una cartella ipotecaria da parte di un membro della società sul patrimonio della società. conflitti di interesse. danno

Erwägungen

E. 1

CPP), con riferimento segnatamente all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. Esso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.2

Il gravame, inoltrato in data 9.2.2023 contro il decreto di abbandono 27.1.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell'art. 322 cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

E. 1.3.1

In applicazione dell'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.). L'interesse giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l'art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2). Un mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

E. 1.3.2

La RE 1, accusatrice privata nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati dall'art. 158 CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art. 137 CP n. 19 ss.), è legittimata a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente

protetto alla modifica o all'annullamento del decreto 27.1.2023, che ha negato l'esistenza del reato ipotizzato, che l'avrebbe lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

E. 1.4

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo – che concerne unicamente l'imputato PI 1 – sono rispettate. L'impugnativa è, in queste circostanze, ricevibile.

E. 2

. Il reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell'accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP). Si ricorda che l'azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indiziati. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento .

E. 3

. 3.1. La reclamante ipotizza a carico di PI 1 il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)] in merito alla costituzione, ed alla consegna alla _____, di una cartella ipotecaria documentale al portatore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. _____ e _____ RFD _____ ed in IV° il fondo n. _____ RFD _____ già sua di proprietà.

E. 3.2.1

Il reato presuppone un dovere di gestione o di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore del reato soltanto colui che – obbligato formalmente oppure di fatto proprio alla tutela di interessi patrimoniali altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza – amministra l'altrui patrimonio (di una certa importanza), per l'altrui interesse (decisione TF 6B_194/2023 del 25.9.2023 consid. 5.3.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss./18; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, 4. ed., art. 158 CP n. 2 ss./4; A. DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 304 ss.). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è di regola amministratore ai sensi dell'art. 158 CP (decisione TF 6B_494/2015 del 25.5.2016 consid. 2.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 24; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 6). E' indizio di indipendenza l'autorizzazione a firmare per il patrimonio da amministrare (DTF 100 IV 108 consid. 4., con riferimento al membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale; decisione TF 6B_86/2009 del 29.10.2009 consid. 7.1.1.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 20).

E. 3.2.2

Il comportamento penalmente rilevante ex art. 158 CP non è descritto nella disposizione di legge. Esso consiste nel violare, per azione o per omissione, gli obblighi propri di un amministratore, che si determinano secondo il caso concreto (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 61 ss./124 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 9 s.). Un amministratore è punibile se contravviene agli obblighi specifici che gli incombono in ragione del suo obbligo di amministrare e di proteggere gli interessi pecuniari di terzi. I doveri ex art. 158 CP dei membri del consiglio di amministrazione di una società anonima risultano in particolare dall'art. 717 CO. L'art. 717 CO disciplina l'obbligo di diligenza e di fedeltà del consiglio di amministrazione (e dei suoi membri) di una società anonima: gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società (cpv. 1). Il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell'art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l'amministrazione (decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.2.). Gli amministratori hanno in particolare l'obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società (decisione TF 6B_203/2022 del 10.5.2023 consid. 8.2.2.). Essi sono chiamati ad aumentare il suo patrimonio e ad omettere qualsiasi atto concorrenziale e ogni favoritismo di propri interessi in relazione alla società (decisione TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.2.2.). L'atto di amministrazione infedele consiste nella violazione dei doveri specifici che incombono al consigliere di amministrazione in funzione della sua carica (decisioni TF 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_818/2017 del 18.1.2028 consid. 1.2.2.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concludere un contratto con sé stesso (Selbstkontrahieren) è di principio inammissibile perché un tale atto conduce di regola a conflitti di interesse (DTF 144 III 388 consid. 5.1.; decisioni TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, 3. ed., art. 717 CO n. 9; B. ISENRING, Die Strafbarkeit des direkten bürgerlichen Stellvertreters nach Art. 158 Ziff. 2 StGB, in ZStStr Nr. 46 p. 132). Esso comporta la non validità del relativo negozio giuridico, a meno che il pericolo di pregiudicare il rappresentato sia escluso per la natura del negozio giuridico oppure perché il rappresentato ha autorizzato il rappresentante a concludere il contratto con sé stesso o approva a posteriori l'atto (decisione TF 6B_731/2019 del 18.11.2019 consid. 1.3.2.; OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9). Le stesse regole valgono anche nell'ipotesi di doppia rappresentanza di due parti contrattuali per il tramite del medesimo rappresentante e nel caso di rappresentanza legale di persone giuridiche per mezzo dei loro organi: è necessaria un'autorizzazione particolare o un'autorizzazione a posteriori del rappresentato o di un organo superiore o di pari grado [ovvero, per il membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale, di tutto il consiglio di amministrazione e, per il consiglio di amministrazione, dell'assemblea generale (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 9)], se c'è pericolo di pregiudizio (DTF 144 III 388 consid. 5.1.; decisioni TF 6B_818/2017 del 18.1.2018 consid. 1.5.2.; 6B_300/2016 del 7.11.2016 consid. 4.4.2.). Nel caso di un conflitto di interessi (ipotesi oggi esplicitamente regolamentata all'art. 717a CO, in vigore dall'1.1.2023), gli interessi della società – in applicazione dell'art. 717 cpv. 1 CO – devono essere anteposti a tutti gli altri interessi (OR Kommentar – C. CHAPUIS, op. cit., art. 717 CO n. 7; BSK OR II – R. WATTER / K. ROTH PELLANDA, 5. ed., art. 717 CO n. 15/17a), anche – di principio – agli interessi

degli azionisti (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 62). In caso di pericolo di un conflitto di interessi, l'amministratore interessato deve prendere le misure adeguate per assicurare la tutela degli interessi della società (decisione TF 6B_688/2014 del 22.12.2017 consid. 13.1.2.).

E. 3.2.3

Il reato presuppone un danno patrimoniale [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); decisione TF 6B_1161/2021 del 21.4.2023 consid. 16.2.4.; BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 127 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno patrimoniale è realizzato se sussiste un danno effettivo, ovvero una diminuzione degli attivi o un aumento dei passivi, una mancata diminuzione dei passivi o un mancato aumento degli attivi. O se il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito: ciò è il caso se, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti [DTF 142 IV 346 consid. 3.2.; 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c); decisioni TF 6B_878/2021 del 24.10.2022 consid. 3.3.; 6B_940/2019 del 6.5.2020 consid. 2.1.; 6B_1058/2015 del 12.4.2016 consid. 4.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Il danno può realizzarsi già solo con la conclusione di un negozio obbligatorio (“ Verpflichtungsgeschäft ”) [StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 158 CP n. 12]. Un danno provvisorio è sufficiente [DTF 123 IV 17 consid. 3.d); BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 130].

E. 3.2.4

Si tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 136 ss.).

E. 3.3.1

Il procuratore pubblico ha negato indizi del reato di amministrazione infedele sostanzialmente – dal profilo oggettivo – in difetto di un danno e – dal profilo soggettivo – in difetto di intenzionalità.

E. 3.3.2

La RE 1 contesta questa conclusione (consid. t.).

E. 3.4.1

Il 15.2.2017 davanti al notaio avv. _____ la RE 1, “ (...) rappresentata dal membro del CdA con diritto di firma individuale signor PI 1 (...) ” (doc. 1, allegato ad AI 10), ha fatto constatare nella forma del pubblico strumento il contratto di emissione di una cartella ipotecaria documentale al portatore per l'importo di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. _____ e _____ RFD _____ ed in IV° grado il fondo n. _____ RFD _____ di sua proprietà, dichiarandosi formalmente debitrice nei confronti del portatore della cartella ipotecaria per l'importo di CHF 3.4 mio. La RE 1 ha dato mandato al notaio di trasmetterle la cartella ipotecaria. Secondo il rogito, le spese e gli onorari erano a carico della RE 1. La cartella ipotecaria è stata trasmessa dal notaio ad PI 3, amministratore unico della _____, al quale ha inviato anche la relativa parcella notarile (doc. 2, allegato ad AI 10).

E. 3.4.2.1

PI 1, al 15.2.2017, era membro e segretario del consiglio di amministrazione della RE 1, con diritto di firma individuale. Egli aveva dunque, manifestamente, veste di gerente giusta l'art. 158 cifra 1 CP, potendo disporre autonomamente del patrimonio della società, come ha fatto facendo costituire la cartella ipotecaria. Questa sua veste non è peraltro in discussione.

E. 3.4.2.2

Si è detto (consid. 3.2.2.) che il consiglio di amministrazione di una società anonima è incaricato, ai sensi dell'art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP, di amministrare il patrimonio della società rispettivamente di supervisionarne l'amministrazione. Gli amministratori hanno in particolare l'obbligo di tutelare e promuovere gli interessi economici della società. L'obbligo di diligenza e di fedeltà (art. 717 CO) impone loro di adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. Ora, per il procuratore pubblico, affinché si potesse parlare di un atto di amministrazione infedele ex art. 158 CP, occorre in primo luogo una violazione del dovere di gestione. Tuttavia, considerato che era verosimile che la RE 1 fosse in debito con la _____, il fatto di garantire la pretesa con una cartella ipotecaria non appariva manifestamente abusivo. Tanto più che le spese relative alla costituzione della cartella ipotecaria non erano state addebitate alla RE 1. Il magistrato inquirente non ha nondimeno determinato quali obblighi concreti avesse PI 1 nei confronti della RE 1 rispettivamente i suoi eventuali conflitti di interessi con la società. Ha invero dato per accertato che la RE 1 fosse debitrice nei confronti della _____ e che, per questa ragione, fosse giustificato per PI 1 far costituire una cartella ipotecaria al portatore di CHF 3.4 mio. Il pubblico ministero non ha tuttavia accertato l'esistenza e l'entità del debito. Si è fondato sulle dichiarazioni degli imputati, come risulta dal decreto di abbandono: dopo aver esposto le dichiarazioni dell'imputato PI 4 (sull'esistenza di un debito della RE 1 nei confronti della _____), ha concluso che era "(...) verosimile che RE 1 fosse in debito con _____, (...)." (p. 18); "Tanto più che gli imputati hanno affermato che _____ vantava veramente un credito verso l'accusatrice privata ." (p. 19); "(...) occorre disporre il dissequestro in favore di _____ (che secondo gli imputati vanterebbe un credito verso RE 1) della cartella ipotecaria (...)." (p. 23). Gli imputati, e la stessa _____ (cfr. AI 159), avevano però manifestamente l'interesse a sostenere che il debito ci fosse: essi dovevano evidentemente giustificare l'emissione della cartella ipotecaria di CHF 3.4 mio. Per dire di PI 4, sarebbero peraltro stati lui ed PI 3, amministratore unico della _____, ovvero della presunta creditrice, a stabilire il valore della cartella ipotecaria (verbale 21.11.2019, p. 14, AI 127). Occorreva quindi verificare esistenza ed entità dell'asserito debito della RE 1. Soltanto dopo averlo appurato, si poteva in effetti dire se l'emissione della cartella ipotecaria fosse nell'interesse della RE 1 e di conseguenza se PI 1 non avesse violato i suoi doveri di amministratore della società anonima. Dagli atti (doc. I, allegato al reclamo) sembrerebbe che in data 8.8.2017 _____ e _____, per la RE 1, abbiano riconosciuto un debito nei confronti della _____ di CHF 827'300.00. Tale importo sarebbe tuttavia stato contestato dalla società (reclamo, p. 5). In ogni caso tale somma è ben inferiore all'importo di CHF 3.4 mio garantito dalla cartella ipotecaria fatta costituire dall'imputato. L'accertamento dell'asserito debito si imponeva a maggior ragione in considerazione del conflitto di interessi in cui apparentemente si trovava PI 1, pure non approfondito. Per suo dire (verbale 19.11.2019, p. 3, AI 38), infatti, egli avrebbe lavorato molto con la _____, che gli avrebbe conferito mandati, ovvero con la società [che lo remunerava (verbale 19.11.2019, p. 4, AI 38)] per cui era stata emessa la cartella ipotecaria. Per questa

società egli era peraltro stato amministratore unico (28.11.2011-28.10.2013). Inoltre, sebbene abbia negato di essere azionista o dipendente della _____ (verbale 19.11.2019, p. 3, AI 38), PI 4, sentito il 21.11.2019 (p. 5 s., AI 127), ha addotto che la _____ era azionista di maggioranza della _____ e che gli azionisti della _____ erano PI 1 (10%), PI 4 (5%) e la _____ (85%). Beneficiari di quest'ultima erano PI 1, PI 4 e le loro famiglie. Di modo che PI 1, a cui quale membro del consiglio di amministrazione spettava tutelare gli interessi ed il patrimonio della RE 1, non della _____, sembrerebbe avere fatto emettere una cartella ipotecaria a favore di una società – la _____, per l'appunto – di cui, tramite altre società anche a lui riconducibili, era proprietario. Gli interessi della RE 1 dovevano però essere anteposti a tutti gli altri interessi e – quindi – anche ai suoi personali. In questa situazione di possibile conflitto di interessi, da chiarire, già la costituzione della cartella ipotecaria da parte di PI 1 potrebbe fondare un atto di amministrazione infedele. La conferma dell'asserito debito era del resto necessaria con riferimento al presupposto del danno. Si ha infatti un danno giusta l'art. 158 CP già quando il patrimonio è a tal punto minacciato che il suo valore economico ne risulta sminuito (consid. 3.2.3.). E' evidente che, qualora il debito non esistesse oppure non esistesse per CHF 3.4 mio, valore documentale della cartella ipotecaria, una tale cartella potrebbe aver messo in pericolo il patrimonio societario al punto da diminuirne il valore economico: l'emissione di una cartella ipotecaria non giustificata potrebbe invero pregiudicare una società, risultando essa aggravata con un diritto reale limitato immotivato, che potrebbe essere posto in esecuzione [cfr. con riferimento a garanzie, DTF 123 IV 17 consid. 3.d); 121 IV 104 consid. 2.c)/d); cfr. anche, sull'assunzione di debiti senza controprestazione adeguata, decisione TF 6B_459/2007 del 18.1.2008 consid. 5.4.1.], e – inoltre – risultando essa aggravata dall'obbligo di versare interessi. Devono essere approfonditi questi aspetti. In ogni caso è peraltro punibile anche la tentata amministrazione infedele, per cui – anche nell'ipotesi in cui non si fosse realizzato un danno, ovvero nel caso in cui i presupposti oggettivi del reato si sarebbero soltanto parzialmente realizzati (art. 22 cpv. 1 CP) – il reato potrebbe essere perseguibile nella forma del tentativo (qualora fossero adempiuti i presupposti soggettivi del reato). Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo del reato, PI 1 stesso ha addotto che “ (...) so di aver fatto una cosa non giusta. (...). Ho quindi fatto emettere questa cartella ipotecaria senza parlarne con il CdA della RE 1. Sapevo che stavo facendo una cosa non corretta .” (verbale, p. 16, AI 38). Questo presupposto deve essere approfondito con riferimento ai succitati possibili conflitti di interessi dell'imputato con la _____, che potrebbero averlo indotto a trascurare gli interessi della RE 1, che era chiamato a tutelare per legge.

E. 3.4.3

Il decreto di abbandono 177/2023 del 27.1.2023 è annullato con riferimento alla persona di PI 1 limitatamente all'accensione, il 15.2.2017, di una cartella ipotecaria documentale al portatore del valore di CHF 3.4 mio gravante collettivamente in III° grado i fondi n. _____ e _____ RFD _____ ed in IV° il fondo n. _____ RFD _____ già di proprietà della RE 1, _____. Il fatto che il procuratore pubblico abbia disposto che, a crescita in giudicato del decreto di abbandono, la cartella ipotecaria sarebbe stata dissequestrata a favore della _____ (dispositivo n. 3.) non rende nullo il decreto, come ritiene la reclamante. Si ha infatti nullità assoluta soltanto nel caso di decisioni viziate da difetti gravi, manifesti o almeno facilmente riconoscibili, qualora la sua constatazione non metta seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.; decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.). Ritenuto peraltro che

la nullità assoluta deve essere ammessa soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze sono tali che la mera annullabilità non offre manifestamente la tutela necessaria (decisione TF 6B_544/2018 del 4.9.2018 consid. 3.1.), segnatamente per incompetenza funzionale o materiale dell'autorità chiamata a giudicare oppure per un errore manifesto di procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3.; decisione TF 1B_51/2020 del 25.2.2020 consid. 2.1.2.). L'illegalità di una decisione non fonda infatti, di principio, un motivo di nullità: essa deve invero essere invocata nel contesto dei rimedi ordinari di impugnazione contro l'atto reputato carente (decisione TF 6B_30/2020 del 6.4.2020 consid. 1.1.2.). Come ha fatto la reclamante con il gravame. In considerazione dell'annullamento del decreto con riferimento alla posizione di PI 1 per fatti inerenti alla nota cartella ipotecaria, è annullato anche il citato dispositivo n. 3. Nei confronti delle altre persone – PI 2, PI 3 e PI 4 – a favore delle quali è stato abbandonato il procedimento per i medesimi fatti inerenti all'emissione della cartella ipotecaria di 3.4 mio, potrà evidentemente essere riaperto il procedimento qualora fossero dati i presupposti giusta l'art. 323 CPP.

E. 3.5

Gli atti sono ritornati al procuratore pubblico, che si riproncherà.

E. 4

Intimazione : Per conoscenza : Per la Corte dei reclami penali II
presidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.